

CAMERA DEI DEPUTATI N. 248

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOSCHI, ANTONUCCI, VAIRO, ZOPPI, RIGHI, FRASSON, CORSI, BORTOLAMI, BRUNETTO, SILVESTRI, CARRUS, FERRARI BRUNO, BRUNI FRANCESCO, SAPIENZA, BORRA, ARMELLIN, VOLPONI, RABINO, DEL MESE, ANDREOLI, SANGALLI, GELPI, PORTATADINO, FUMAGALLI CARULLI, STEGAGNINI, NAPOLI, GRIPPO, PERANI, SINESIO, SAVIO, VITI, LUCCHESI, VISCARDI, TANCREDI, GOTTARDO, CURSI, FERRARI WILMO, PATRIA, ORSENIGO, ANSELMI, FRONZA CREPAZ, PERRONE, CASTAGNETTI PIERLUIGI, ROJCH, AZZARO, COLONI, NICOTRA, RINALDI, DUCE, CRESCENZI, ALESSI, MENSORIO, CASINI CARLO, BARUFFI

Presentata il 2 luglio 1987

Norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche e facilitazioni per la casa ai portatori di handicap fisici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il termine di « barriere architettoniche » si intendono tutti gli ostacoli di natura costruttiva che limitano o impediscono un agevole uso delle strutture e delle infrastrutture territoriali, urbane e abitative, a tutte le persone che, per motivi diversi, sono temporaneamente o permanentemente impediti.

Essenzialmente tutta la serie degli ostacoli fisici è riconducibile alla limitazione o all'impedimento dell'accesso; accesso considerato nelle sue dinamiche di moto orizzontale e di moto verticale.

Orizzontalmente gli ostacoli si configurano nell'insufficiente o errato dimensionamento di tutta la gamma dei passaggi,

dei corridoi, delle porte, dei comandi o pulsanti, delle aree di mobilità, dei percorsi, delle stanze.

Verticalmente gli ostacoli sono costituiti dalla presenza di scale e gradini, dalla mancanza di elementi elevatori, dalla mancanza di ascensori e dalla mancanza di raccordi tra dislivelli in generale.

Attraverso questa serie di impedimenti il problema dell'accesso si manifesta in tutte le normali attività della vita quotidiana che si svolgono nelle abitazioni private, in tutta la gamma degli edifici di interesse pubblico (dal luogo di culto al luogo di lavoro), nei mezzi di trasporto pubblici (treni, autobus, taxi), nel tessuto

della rete stradale urbana ed extraurbana (distanze, parcheggi, passaggi pedonali, marciapiedi), nell'approccio dell'arredo urbano (cabine telefoniche, cassette per lettere, segnaletica, distributori automatici). Per il normodotato (non motivato direttamente o indirettamente) è certamente difficile avvertire, valutare, comprendere la presenza e l'entità di questi ostacoli. Mentre egli supera il gradino di un marciapiede meccanicamente, senza nemmeno vederlo, per una persona su sedia a rotelle lo stesso gradino può costituire un ostacolo invalicabile o superabile soltanto in condizioni di dipendenza da altri.

Il normodotato ritiene inoltre, generalmente, che il problema riguardi una trascurabile, marginale minoranza costituita dai cosiddetti « handicappati »; al contrario esso coinvolge negativamente una vasta fascia della popolazione nei molteplici gradi di invalidità o di *handicap*.

Si consideri, per esempio, la condizione fisica delle gestanti quasi a termine, i neonati in carrozzina, la delicata e precaria situazione di tutti i cardiopatici, la limitazione motoria degli anziani, la folta schiera dei traumatizzati temporanei, per infortuni di traffico, di lavoro, sportivi, per stato di malattia all'apparato motorio.

È stato calcolato, con buona approssimazione, che il numero delle persone limitate o impedito dalla presenza delle « barriere architettoniche » nelle loro diverse connotazioni ammonta a circa undici milioni, numero che, per la dinamica della vita contemporanea, è purtroppo destinato ad aumentare.

In altri termini, una persona su cinque è colpita dal problema delle « barriere architettoniche », cioè il 20 per cento dell'intera popolazione: sarebbe come dire una quantità ancora superiore a tutti gli abitanti di Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino.

Dopo un ampio dibattito tecnico-culturale (iniziato nel 1962), nel 1971 con l'articolo 27 della legge 30 marzo, n. 118, si

stabiliva la eliminazione delle barriere architettoniche per favorire l'attività e la vita sociale dei cittadini con ridotte e impedito capacità motorie e a tal fine si delegava il Governo ad emanare entro un anno l'apposito regolamento di attuazione.

Soltanto nel 1978 veniva approvato il regolamento per l'esecuzione dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, con il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

Questo decreto ha recepito in maniera esauriente lo spirito e le indicazioni tecniche per eliminare le barriere architettoniche con riferimento agli edifici pubblici a carattere collettivo e sociale, all'edilizia abitativa, luoghi di lavoro, servizi di trasporto e luoghi per riunioni e spettacoli.

Purtroppo il citato decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, non ha previsto alcuna sanzione nel caso di non ottemperanza alle norme, cosicché si continuano a costruire edifici pubblici inaccessibili e il regolamento resta una astratta affermazione di buone intenzioni, senza nessun riflesso sui piani regolatori, sulla politica dei trasporti e dell'edilizia popolare.

La presente proposta di legge si propone:

1) di stabilire il carattere vincolante delle norme sulla accessibilità degli edifici pubblici e nell'ambito della edilizia abitativa sovvenzionata;

2) di fissare un termine perentorio, affinché il Ministero dei trasporti definisca le modalità relative all'utilizzazione dei trasporti pubblici da parte dei cittadini handicappati;

3) di favorire l'acquisizione di una casa per i portatori di gravi *deficit* motori, mediante punteggi preferenziali per le case popolari o contributi per l'adattamento del proprio alloggio.

Le difficoltà di trovare un'abitazione riguardano vasti strati della popolazione; a queste si aggiungono, per i portatori di *handicaps*, ulteriori e spesso insuperabili ostacoli dovuti al fatto che non vi sono

alloggi progettati e costruiti in considerazione delle persone con ridotte capacità motorie. Come conseguenza, molte persone che diventano invalide sono costrette a ricerche estremamente difficili di abitazioni accessibili (lo stesso accade in una famiglia quando nasce un bambino handicappato o un componente della famiglia, per vecchiaia o altri motivi, perde le capacità motorie); in diversi casi non re-

sta altra soluzione che il ricovero ospedaliero o prestazioni assistenziali altamente costose.

In ogni caso la presenza di barriere architettoniche nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nel territorio urbano, impedendo la mobilità, preclude l'integrazione sociale e costituisce un fattore di moltiplicazione e di aggravamento degli *handicaps*.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le disposizioni in materia di accessibilità orizzontale e verticale riferite agli edifici pubblici di carattere collettivo-sociale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, hanno carattere vincolante.

2. Non possono essere approvati progetti di costruzione o di ristrutturazione per strutture edilizie pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

3. I progetti approvati in contrasto con la disposizione del comma 2 sono considerati privi di efficacia.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di accessibilità sono obbligatorie anche per l'edilizia residenziale pubblica o sovvenzionata.

5. Il Comitato per l'edilizia residenziale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli *standards* edilizi e strumentali degli alloggi destinati ai portatori di *handicaps* motori; tali alloggi debbono essere non inferiori al 5 per cento delle abitazioni da costruire o sottoposte a ristrutturazione.

ART. 2.

1. Il Ministro dei trasporti stabilisce le modalità e i criteri di attuazione dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, con proprio decreto, da emanarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. Per facilitare l'assegnazione di alloggi nell'ambito dell'edilizia popolare e

degli edifici costruiti con il contributo dello Stato ai cittadini con gravi minorazioni motorie, come singoli o in quanto appartenenti ad un nucleo familiare, il numero 6) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è sostituito dal seguente:

« 6) punti 8 per i portatori di minorazioni fisiche permanenti che comportino l'impossibilità o gravi difficoltà di deambulazione ».

ART. 4.

1. Lo Stato, tramite le regioni ed i comuni, concede contributi per i cittadini tetraplegici o paraplegici che intendano apportare ai propri alloggi le variazioni edilizie o strumentali possibili per adeguarli alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

2. L'erogazione dei contributi, che non possono superare la cifra di dieci milioni, è regolamentata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

1. Per quanto previsto dall'articolo precedente, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici la somma di lire quattro miliardi per gli anni 1987-1989.